



CAPITOLATO SPECIALE PER IL
SERVIZIO
DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE

Sommario

PARTE PRIMA – IL SERVIZIO	3
Art. 1 Oggetto del servizio	3
Art. 2 Obiettivi del servizio.....	3
Art. 3 Destinatari del servizio	4
Art. 4 Funzioni svolte/interventi e servizi erogati.....	4
Art. 5 Modalità di espletamento del servizio	5
PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	6
Art. 6. Organizzazione del servizio.....	6
Art. 7. Figure professionali	6
Art. 8. Coordinatore Responsabile del servizio da parte dell’Impresa	7
Art. 9. Norme comportamentali	8
Art. 10. Variazioni/Sostituzioni e turn over del personale.....	8
Art. 11. Continuità del servizio	9
Art. 12. Sistema informatico di gestione.....	9
Art. 13. Rapporti con il personale	10
Art. 14. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	10
Art. 15. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	11
Art. 16 Obblighi di riservatezza	11
PARTE TERZA RAPPORTI ECONOMICI E DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.....	12
Art. 17 Durata contrattuale	12
Art. 18 Corrispettivo	12
Art. 19. Direttore dell’esecuzione del contratto	12
Art. 20. Avvio dell’esecuzione del contratto	13
Art. 21. Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore	13
Art. 22. Varianti	13
Art. 23, Variazioni entro il 20%.....	13
Art. 24. La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione	13
Art. 25. La verifica di conformità	14
Art. 26. Inadempimenti e penalità.....	14
Art. 27. Risoluzione	15
Art. 28 Recesso	16
Art. 29 Pagamento delle fatture	16
Art. 30 Nuove convenzioni Consip.....	17
Art. 31. Proroga contrattuale.....	17
Art. 32 Garanzia definitiva.....	18
Art. 33. Polizze assicurative.....	18
Art. 34. Spese contrattuali.....	20
Art. 35. Divieto di cessione del contratto. Subappalto.....	20
Art. 36. Foro competente	20
Art. 37. Normativa di rinvio.....	20
Art. 38. Privacy	20

PARTE PRIMA – IL SERVIZIO

Art. 1

Oggetto del servizio

1. Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di pronto intervento sociale (PrIns). Il PrIns è un servizio previsto dalla legge 328/00 che lo riconosce come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e urgenza sociale. La legge regionale 1/2004 lo prevede nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali
2. Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.
3. Il pronto intervento sociale viene assicurato per 365 giorni l'anno negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali e precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 8:00, il sabato e la domenica h24.
4. Il pronto intervento sociale si rapporta con gli altri servizi sociali ai fini della presa in carico, laddove necessaria.

Art. 2

Obiettivi del servizio

1. Gli obiettivi del servizio sono:
 - garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale anche durante gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali;
 - realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
 - inviare/segnalare ai servizi competenti per l'eventuale presa in carico;
 - promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso alla costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di vulnerabilità sociale di un determinato territorio, nonché alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse;
 - promuovere protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi (ad esempio la pronta accoglienza di minori e minori stranieri non accompagnati è condizionata alle convenzioni con strutture di questo tipo nel territorio).

Art. 3

Destinatari del servizio

1. Il servizio di pronto intervento sociale è rivolto a ai residenti nel territorio del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 31, d'ora in poi C.I.S.A. 31 o Stazione Appaltante, che comprende i Comuni di Carmagnola, Carignano, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese e Villastellone. Il servizio di pronto intervento sociale svolge la propria funzione rispetto ad una pluralità di target (minori, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà, ecc.). Nell'ambito di questi, deve sempre essere garantita, con modalità organizzative definite a livello territoriale, la risposta in emergenza anche ai seguenti bisogni:
 - situazioni di grave povertà/povertà estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona;
 - situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l'incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

Art. 4

Funzioni svolte/interventi e servizi erogati

1. A seguito della segnalazione, il servizio effettua una prima valutazione professionale e fornisce assistenza immediata, necessaria e appropriata alla persona, documentando ogni azione svolta e predisponendo un progetto d'aiuto urgente, che deve essere tracciato nel sistema informativo sociale in uso al C.I.S.A. 31.
2. Sulla base della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto intervento, il servizio segnala la situazione e trasmette la documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio sociale competente e/o ad altri servizi, nel primo momento utile per garantire la continuità della presa in carico.
3. L'intervento deve quindi garantire le seguenti funzioni:
 - il ricevimento delle segnalazioni direttamente dalle persone in condizioni di bisogno, da altri cittadini, dai servizi pubblici e privati che hanno sottoscritto uno specifico accordo, ecc.;
 - risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi (2/3 notti);
 - se necessario, fornitura di beni di prima necessità (latte, pannolini, prodotti per l'igiene personali) in particolare ai nuclei madre/bambino o anche per soli adulti per la durata di n. 3 giorni (kit beni di prima necessità);
 - attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno;
 - prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.
4. Il servizio è ad accesso pubblico e viene garantito con l'attivazione di un numero telefonico dedicato a cui i cittadini e le istituzioni potranno rivolgersi per segnalare la propria o altrui situazione di emergenza.
5. Il servizio per sua natura opera in maniera integrata con tutti i servizi territoriali ed in particolare: servizi sociali, servizi sanitari (ospedali, CSM, SERT), forze dell'ordine, enti del terzo settore (strutture di accoglienza, ecc.) e centri Antiviolenza.

Art. 5

Modalità di espletamento del servizio

1. La gestione del servizio si articola nel seguente modo: **Costituzione di una Centrale operativa** del servizio dedicato e specifico per il pronto intervento sociale, attiva per 365 giorni l'anno negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali e precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 8:00, il sabato e la domenica h24. Essa interviene gestendo telefonicamente la situazione di urgenza preoccupandosi di attivare, qualora la chiamata lo richieda, una valutazione professionale immediata, che in relazione all'organizzazione del servizio, può essere svolta dall'Assistente Sociale reperibile che si reca presso il luogo in cui si è verificata l'emergenza (uffici delle Forze dell'Ordine del territorio, Ospedale, ecc.) oppure altre figure individuate (Esempio: unità di strada (UDS), ecc.).
2. Tale nucleo professionale svolge un'istruttoria tecnica qualificata e, ove necessario, provvede all'immediata protezione della persona in stato di bisogno, redigendo un documento di sintesi dell'intervento effettuato da inviare ai servizi competenti.

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 6. Organizzazione del servizio

1. L'Appaltatore deve eseguire il servizio con organizzazione di personale e mezzi propri e sotto il proprio diretto controllo, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.
2. L'Appaltatore garantisce che per l'esecuzione del servizio nei termini richiesti dispone di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata a soddisfare le esigenze contrattuali per tutto l'arco temporale di durata del presente affidamento. Le attività previste dal presente capitolato, ancorché gestite dall'Appaltatore, rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo Appaltatore ed il C.I.S.A. 31.
3. Il personale dell'Appaltatore deve essere adeguato per numero e qualifica alla rilevanza sociale del servizio, alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni richieste, alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica ed ai termini contrattuali pattuiti.
4. Nell'ambito dell'organizzazione del servizio, l'Appaltatore mette a disposizione:
 - a) un numero idoneo di persone qualificate addette alla centrale operativa;
 - b) un numero idoneo di assistenti sociali;
 - c) un Coordinatore/Responsabile del servizio.
5. L'Appaltatore curerà inoltre:
 - l'organizzazione delle sostituzioni in caso di assenza degli operatori per ferie, permessi, malattie, ecc., come specificato nel successivo articolo 10;
 - lo svolgimento di incontri interni di natura tecnico-organizzativa con il proprio personale;
 - la realizzazione dell'attività di formazione/aggiornamento professionale;
 - il raccordo costante con il C.I.S.A. 31 per ogni aspetto attinente al servizio;
 - la partecipazione agli incontri di coordinamento programmati con il C.I.S.A. 31 per la programmazione delle attività e per la verifica sull'andamento del servizio compresa la diffusione delle "buone prassi".
6. Per una corretta gestione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad adottare idonee forme di controllo delle presenze degli operatori. In particolare l'Appaltatore dovrà disporre di un adeguato sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.
7. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza degli adempimenti posti a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori e degli utenti così come sancito dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), da tutte le vigenti disposizioni in materia e norme collegate, successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7. Figure professionali

1. L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni, in particolare gli assistenti sociali impiegati nel servizio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio: laurea triennale in “servizio Sociale”, oppure diploma universitario di “Assistente Sociale” o titolo equipollente, oppure diploma di “Assistente Sociale”, ex legge 23/03/1993 n. 84 idoneo al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale;
 - iscrizione all'albo professionale degli Assistenti Sociali;
 - abilitazione professionale;
 - patente di guida di tipo B;
 - buona conoscenza di una lingua straniera;
 - utilizzo di principali strumenti informatici d'ufficio;
2. Prima dell'attivazione del servizio, l'Appaltatore deve comunicare per iscritto al C.I.S.A. 31 i nominativi degli operatori che verranno impiegati per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, allegando copia fotostatica del titolo e della qualifica professionale posseduti.

Art. 8. Coordinatore Responsabile del servizio da parte dell'Impresa

1. Al fine di coordinare tutte le attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore mette a disposizione dell'Amministrazione un Coordinatore/Responsabile del servizio, ovvero, una persona, nominata dall'Appaltatore, responsabile nei confronti dell'Amministrazione della gestione di tutti gli aspetti tecnici/qualitativi ed economici definiti nel contratto e dal presente capitolato.
2. Il Coordinatore/Responsabile del servizio deve possedere adeguata esperienza professionale nel settore socio-assistenziale e idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione del servizio.
3. Il Coordinatore/Responsabile del servizio può essere individuato tra gli assistenti sociali addetti al servizio di pronto intervento sociale.
4. Al Coordinatore/Responsabile viene delegata la funzione di:
 - intervenire e assumere decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio;
 - gestione e controllo dell'organizzazione dei beni e servizi strumentali all'erogazione del servizio;
 - gestione e controllo dell'organizzazione del servizio verso l'utente;
 - referente per l'emissione delle fatture;
 - raccolta e gestione delle informazioni e della reportistica, necessaria al monitoraggio delle performance conseguite;
 - gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
 - relazionare con il Responsabile del servizio dell'Amministrazione.
5. L'Appaltatore per il tramite del Coordinatore/Responsabile del servizio si impegna ad organizzare nel corso dell'appalto, almeno n. 2 riunioni di coordinamento del/i gruppo/i di lavoro degli Operatori dedicati all'appalto. Il verbale di dette riunioni di coordinamento deve essere inviato all'Amministrazione entro 15 giorni della riunione.
6. Il nominativo del Coordinatore/Responsabile del servizio dovrà essere comunicato al C.I.S.A. 31 prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione, allegando copia fotostatica del relativo titolo e curriculum professionale in riferimento a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 9. Norme comportamentali

1. Il personale dell'Impresa che presta il servizio oggetto dell'appalto, è obbligato a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale; l'Appaltatore deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell'Amministrazione impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte dell'Amministrazione e/o degli utenti, nelle modalità previste nel presente documento.
2. L'Appaltatore deve prendere sempre i necessari provvedimenti nei confronti del personale a seguito di segnalazioni da parte dell'Amministrazione.
3. Ogni operatore deve essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino identificativo di riconoscimento munito di fotografia, generalità e qualifica professionale, appuntato in maniera visibile.
4. È fatto divieto al personale come all'Appaltatore di utilizzare la relazione con l'utenza per interessi e vantaggi personali o per altri, di richiedere o accettare, a qualunque titolo, per sé o per altri, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui al presente capitolato. In ogni caso, è fatto divieto al personale, come all'Appaltatore, di richiedere o accettare per sé o per altri, a qualunque titolo, regali o altre utilità, anche di modico valore, qualora costituiscano o comunque possano essere interpretati come compensi o corrispettivi in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui al presente capitolato.

Art. 10. Variazioni/Sostituzioni e turn over del personale

1. L'Appaltatore deve garantire per tutta la durata del contratto, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, secondo quanto previsto dal contratto e dai relativi allegati ivi incluso il presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze di personale con una immediata sostituzione, nelle modalità di seguito previste.
2. Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività, il personale dell'Appaltatore deve essere destinato in maniera stabile al servizio, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione (turn over).
3. L'Appaltatore si impegna, alla sostituzione del personale assente (malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto) entro 48 ore, o entro altro termine autorizzato dalla Stazione Appaltante. In caso l'assenza riguardi il Coordinatore/Responsabile del servizio l'Appaltatore si impegna a nominare un sostituto di pari professionalità e nel rispetto dei requisiti richiesti entro 24 ore, o entro altro termine autorizzato dalla Stazione Appaltante.
4. In caso di sostituzione, ancorché temporanea, del personale impiegato, l'Appaltatore ne dovrà fornire comunicazione al C.I.S.A. 31. Resta inteso, che il nuovo personale impiegato dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e di idoneità. Il C.I.S.A. 31, entro dieci giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione del personale privo dei prescritti requisiti e/o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idoneo. Trascorso tale periodo senza che il C.I.S.A. 31 si sia espresso, l'appaltatore potrà utilizzare o continuare ad utilizzare gli operatori proposti. In ogni caso, l'Appaltatore riconosce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dalla

medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Stazione appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tal caso l'Appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione.

5. Si precisa che dopo n. 3 mesi (tre) dall'attivazione del servizio e quindi dalla consegna dell'elenco del personale, non saranno consentiti avvicendamenti tra gli operatori in servizio, che dovranno assicurare una presenza costante, salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati.

Art. 11. Continuità del servizio

1. Il servizio dovrà essere sempre garantito salvo l'avverarsi di cause di forza maggiore. In tali circostanze l'Appaltatore dovrà tempestivamente avvisare sia il C.I.S.A. 31 sia gli utenti, dichiarare la sussistenza delle cause di forza maggiore e adoperarsi per l'espletamento delle prestazioni concordate nei modi e nei tempi migliori possibili.
2. In caso di sciopero del personale dipendente, sarà onere dell'Appaltatore garantire l'espletamento del servizio previsto come essenziale dalla specifica normativa di settore con particolare riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12. Sistema informatico di gestione

1. L'Appaltatore dovrà disporre di un adeguato sistema automatizzato di rilevazione delle presenze con produzione di report di sintesi mensili per ogni operatore, che indichino i giorni di presenza e le ore di servizio prestate nel periodo: tali report saranno riscontrati e validati dalla Stazione Appaltante, al fine dell'emissione della fattura mensile.
2. L'Appaltatore dovrà garantire, inoltre, per l'intera durata del contratto di appalto la gestione informatizzata delle prestazioni erogate.
3. Ai fini del pagamento delle prestazioni, l'attività di rendicontazione dovrà essere completata e trasmessa entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo cui si riferisce alla Stazione Appaltante.
4. La rendicontazione dovrà contenere il riepilogo delle ore di servizio effettuate per ogni singolo utente nel mese precedente, organizzato in ordine cronologico, con la tipologia delle attività svolte, secondo il seguente tracciato: cognome e nome dell'utente, codice fiscale, residenza, prestazione/attività di pronto intervento prestata, luogo di esecuzione, totale ore di servizio prestate dall'operatore intervenuto a dare immediata protezione nel formato "hh:mm".
5. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, che deve intendersi fin d'ora obbligato al relativo adempimento, di utilizzare un modulo web oppure un'interfaccia software per il caricamento di un flusso XML o CSV con la rendicontazione delle ore di presenza del personale e delle ore di prestazioni erogate secondo le specifiche fornite dall'Amministrazione stessa.
6. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'Appaltatore, che deve intendersi fin d'ora obbligato al relativo adempimento, ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sulle attività prestate nonché sulla rilevazione delle presenze del personale.

Art. 13. Rapporti con il personale

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio ed il C.I.S.A. 31 è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
2. Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Appaltatore non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il C.I.S.A. 31. Pertanto, il C.I.S.A. 31 stesso non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri e a cose.
3. Nel caso di ottenimento da parte del C.I.S.A. 31 del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso Consorzio, previa contestazione delle inadempienze ascritte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme da versare a titolo di corrispettivo o depositate a titolo di cauzione definitiva la quale dovrà essere reintegrata a termini del successivo articolo 32. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal C.I.S.A. 31 direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, fatta salva l'applicazione a carico dell'Appaltatore delle penali di cui all'articolo 26.
4. Si richiama quanto disposto [dall'articolo 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016](#), in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 14. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al [d.lgs. n. 81/2008](#) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti di detto personale le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi ed aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai predetti Contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di durata dell'appalto.
3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

4. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, il C.I.S.A. 31 si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la possibilità di agire contro l'Appaltatore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 15. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del C.I.S.A. 31 e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020 – 2022, adottati dal C.I.S.A. 31 e scaricabili dal sito web <https://www.cisa31.it>, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
2. I suddetti principi e doveri vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del C.I.S.A. 31).
3. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice di comportamento".

Art. 16 Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza anche occasionalmente, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale con il C.I.S.A. 31. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al C.I.S.A. 31 e averne ottenuto l'eventuale consenso scritto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il C.I.S.A. 31 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al C.I.S.A. 31 stesso.
5. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

PARTE TERZA RAPPORTI ECONOMICI E DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

rt. 17

Durata contrattuale

1. Il contratto avrà durata di n. 12 mesi, che decorrono dalla data di stipula del contratto o da eventuale diversa data stabilita con provvedimento della Stazione Appaltante, anche nelle more della stipulazione del contratto.

Art. 18 Corrispettivo

1. Il canone mensile da corrispondere all'Appaltatore è quello fissato in sede di aggiudicazione. Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.
2. Il corrispettivo contrattuale è fissato a proprio rischio dall'Appaltatore in sede di gara in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
3. Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo esclusi adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo medesimo. Si specifica, inoltre, che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che l'Appaltatore deve sostenere per il presente appalto, comprese quelle dell'offerta tecnica.
4. Con il suddetto corrispettivo l'Appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.
5. L'importo contrattuale si intende, pertanto, fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'appaltatore non abbia eventualmente tenuto conto. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere aumenti di prezzo, indennità speciali di alcun genere o quant'altro per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Art. 19. Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria. In caso di mancata nomina sarà il responsabile del procedimento a sovrintendere all'esecuzione del contratto.

Art. 20. Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 21. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 22. Varianti

1. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità del servizio, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del servizio e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Art. 23. Variazioni entro il 20%

1. L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.
2. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 24. La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

1. Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
2. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
3. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
 - a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
 - b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

5. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui [all'art. 107 del Codice dei contratti](#).

Art. 25.

La verifica di conformità

1. L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 26. Inadempimenti e penalità

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni previste per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino manchevolezze o carenze di lieve entità che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, l'Appaltatore verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da apportarsi che andranno immediatamente effettuati senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
3. La Stazione Appaltante applica delle penali per negligenze e deficienze accertate che compromettano i servizi, in particolare nei casi in cui non vi sia rispondenza a quanto previsto nel presente Capitolato, nel contratto d'appalto, ovvero nelle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e specificatamente nei seguenti casi:
 - a. mancato rispetto delle determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante circa l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione dei servizi: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - b. utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - c. comportamenti degli operatori tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza: € 500,00 (in lettere: euro cinquecento/00);
 - d. mancato rispetto delle indicazioni e/o delle decisioni della Stazione Appaltante nell'ipotesi di sostituzione degli operatori: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - e. mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 11 "Continuità del servizio": € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - f. mancata risposta alla segnalazione telefonica: euro € 500,00 (in lettere: euro cinquecento /00);
 - g. mancata presenza dell'assistente sociale nelle ipotesi di intervento: euro € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - h. mancata risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi (2/3 notti): € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - i. mancata fornitura dei kit di beni di prima necessità: € 500,00 (in lettere: euro cinquecento/00);
 - j. personale in numero inadeguato rispetto a quello necessario per il regolare funzionamento del servizio: euro € 1.000,00 (in lettere: euro mille /00).

4. Per ogni caso di tardiva esecuzione dei servizi, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
5. L'applicazione della penalità è preceduta da formale e motivata diffida contenente analitica contestazione dell'inadempienza all'Appaltatore il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante non inferiore a 7 (sette) giorni, solari e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione del fatto, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di rimuovere le cause dell'inadempimento conformandosi immediatamente alle prescrizioni violate.
6. La Stazione Appaltante, nel caso valuti positivamente le giustificazioni presentate dall'Appaltatore, ne dà pronta comunicazione allo stesso. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero sia inutilmente trascorso il termine assegnato per la presentazione di scritti difensivi, si procederà all'irrogazione della penalità. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante per le prestazioni rese o, in alternativa, rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 32.
7. La penale è quantificata in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, dell'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze. L'irrogazione da parte della Stazione Appaltante di qualsivoglia penalità è indipendente dalle eventuali sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto del presente affidamento.
8. L'applicazione della penalità è altresì indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le violazioni contrattuali e rimane ferma la facoltà della stessa, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente i servizi e/o di risolvere il contratto anche prima della sua scadenza, procedendo nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Art. 27. Risoluzione

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, **per n. 3 giorni** anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - cessione del contratto;
 - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
 - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
2. Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 28 Recesso

1. L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 29 Pagamento delle fatture

1. All'Appaltatore spetta, a compenso degli impegni assunti, un corrispettivo sulla base del servizio prestato e dietro presentazione di regolare fattura fiscale con cadenza mensile posticipata in conformità al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione.
2. A ogni fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
- prospetto mensile riepilogativo delle presenze degli operatori di cui all'articolo 12;
 - prospetto delle ore di servizio effettuate per ogni singolo utente nel mese precedente, come
 - specificato all'articolo 12.
3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica per consentire alla Stazione Appaltante, le verifiche e gli accertamenti circa la regolarità delle prestazioni eseguite e la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. Al pagamento si provvede mediante specifici provvedimenti successivi ai predetti accertamenti. Dal pagamento del corrispettivo la Stazione

Appaltante potrà detrarre l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa ditta dovuto.

4. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà comunicato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.
5. Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:
 - a. dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa, con successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dell'indicazione nella fattura elettronica:
 - del Codice Univoco Ufficio;
 - del CIG;
 - della "Scissione dei pagamenti" prevista dall'art. 1, c. 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel d.P.R. n. 633/1972.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano stati contestati addebiti all'impresa affidataria.

Art. 30

Nuove convenzioni Consip

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
2. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
3. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 31. Proroga contrattuale

1. La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 32 Garanzia definitiva

1. Per la stipulazione del contratto l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
2. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.
4. La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, comunque, solo con la restituzione della stessa al garante.

Art. 33. Polizze assicurative

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Stazione appaltante e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a mallevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. Ai fini del comma che precede, è fatto obbligo all'Appaltatore, a totale suo carico e con esclusione di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti della Stazione appaltante, di stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni, o di quanto l'Appaltatore sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile, cagionati alla Stazione appaltante, al personale della Stazione appaltante ovvero a terzi o a cose di terzi, dal personale impiegato, compresi eventuali volontari, dall'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto, nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 81/2008, con validità a decorrere dalla data di stipula

del contratto o dall'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali, fino a dodici mesi successivi alla loro cessazione, per la copertura di tutti i rischi di cui al presente Capitolato, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

3. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve:
 - prevedere massimali per danni a persone e a cose non inferiori a 5.000.000,00 di euro (cinque milioni);
 - prevedere che non vi sono limiti al numero di sinistri;
 - prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della Stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto;
 - prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
 - valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali l'Appaltatore debba rispondere, compresi eventuali volontari.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio appaltato. In tal caso, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.
5. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Stazione appaltante o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'Appaltatore. Parimenti, la Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore.
6. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando la Stazione appaltante sollevata da responsabilità al riguardo.
7. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al presente articolo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza.
8. L'Appaltatore deve immediatamente segnalare per iscritto alla Stazione appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
9. Fermo restando che l'Appaltatore è tenuto ad attivare la polizza assicurativa di cui al presente articolo prima dell'inizio del servizio, l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza medesima è condizione essenziale di efficacia del contratto. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, mediante consegna dell'originale della polizza o di sua copia conforme all'originale, prima dell'inizio del servizio o comunque in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta e all'occorrenza dei suoi rinnovi, il contratto si risolverà di diritto ai

sensi dell'art. 1456 del codice civile con conseguente incameramento della garanzia prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 34. Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 35. Divieto di cessione del contratto. Subappalto

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. Il subappalto è ammesso a condizione che l'Appaltatore concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 36. Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Asti.

Art. 37. Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 38. Privacy

1. Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è il C.I.S.A. 31, con sede legale in via Avv. Cavalli, 6 - 10022 Carmagnola (TO), C.F. 07584640010. Email: cisa31@cisa31.it, PEC: protocollo@pec.cisa31.it Telefono: 0119715208;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è ACTA CONSULTING s.r.l. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Pec actaconsulting@legalmail.it tel. (+39) 0110888190, cell. +39) 335319751 mail dpo@actaconsulting.it ;
 - c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
 - d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
 - e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
 - f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del C.I.S.A. 31 implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della

Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.